



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile

N. 524/2020 R.G.

La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:

Dott. Natalino Sapone - Presidente

Dott. Mauro Mirennà - Consigliere

Dott. Alessandro Liprino – Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 524/2020 R.G., vertente

TRA

Parte_1, nata a Reggio Calabria il 27.07.1982, residente in Rho (MI) via Pace n. 39, (c.f. *C.F._1*);

Parte_2, nato a Reggio Calabria il 07.01.1988, residente in Samo (RC), via M. Bianchi n. 82, (c.f. *C.F._2*);

Parte_3, nato a Melito di Porto Salvo il 03.05.1985, residente in Samo (RC), via M. Bianchi n. 82, (c.f. *C.F._3*),

elettivamente domiciliati in Siderno, via Cesare Battisti, 48, presso lo studio dell'Avv.

Antonia Vizzari (*CodiceFiscale_4* - pec:

Email_1, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Ugo Ricupero (c.f. *C.F._5* –

pec: *Email_2*, con domicili dichiarati per avvisi, comunicazioni e notificazioni agli indicati indirizzi pec dei rispettivi difensori

Appellanti

CONTRO

Parte_2, nato a Samo (RC) il 7/11/1937, CF: *C.F._6*
residente in Bovalino (RC) alla Via XXIV Maggio n. 80,
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Zecca n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Gabriele D'Ottavio (*C.F._7*) che lo rappresenta e difende, con
domicilio dichiarato per le comunicazioni all'indirizzo pec
Email_3

Appellato

Oggetto: appello sentenza n. 324/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata il 3.6.2020 nel
proc. n. 1633/2017 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'originario atto di citazione, *Parte_2* (classe 1937) - odierno appellato
- conveniva innanzi al Tribunale di Locri – Sezione civile - *Parte_1*
Parte_3 e *Parte_2* (classe 1988) - odierni appellanti – chiedendo
l'accertamento del proprio diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili meglio indicati in
atti, il rilascio degli stessi da parte degli attuali proprietari e la condanna degli stessi al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in misura da quantificare.

I convenuti si costituivano in giudizio resistendo alle domande attoree, come in atti.

Il Tribunale di Locri, con la sentenza in oggetto, dichiarava il diritto di usufrutto di
Parte_2, classe 1937, sulla quota di un mezzo degli immobili meglio indicati in
atti; condannava i convenuti a rilasciare gli stessi immobili in favore della comunione di
godimento costituita tra costoro e *Parte_2*, classe 1937, per come disciplinata in
base ai punti 4.1 e 4.2 della stessa sentenza; rigettava ogni altra domanda e compensava
integralmente tra le parti le spese di lite.

Parte_1, *Parte_3* e *Parte_2* (classe 1988) hanno
proposto appello contro la predetta sentenza deducendo i motivi di seguito riportati
secondo l'ordine dato dagli stessi appellanti:

*I. CP_1 in iudicando; erronea e/o parziale applicazione del principio di continuità
delle trascrizioni; omessa o insufficiente motivazione; erronea*

presupposizione; violazione art. 112 cpc; ultrapetizione; inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio necessario sulle azioni di annullamento degli atti di trasferimento; violazione art. 2652 c.c.; decadenza.

II. Error in iudicando; erronea o omessa motivazione sulla prova dell'esercizio del diritto di usufrutto e sulla eccepta estinzione del diritto ex art. 1014 c.c.; maturazione della prescrizione acquisitiva in favore degli appellanti in virtù del combinato disposto degli artt. 2650 e 1143 c.c.; violazione artt. 1158 e 1159 c.c..

III. Violazione art. 112 cpc in ordine alla omessa richiesta di condanna al rilascio in favore della comunione; ultra petizione.

IV. Sulla inopponibilità della sentenza al terzo; ineseguibilità.

Per tali motivi, gli appellanti hanno chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'infondatezza dell'azione promossa dal sig. [...] Pt_2 , rigettandola integralmente; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Chiedevano altresì, "ad abundantiam" ai fini istruttori, l'ammissione di prova per testi per come formulata e richiesta nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

Contestualmente, proponevano istanza di inibitoria ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Con ordinanza del 22.6.2021, la Corte, preso atto della mancata costituzione dell'appellato Parte_2 classe 1937, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa, per la trattazione, all'udienza del 17.3.2022.

Con ordinanza del 22.6.2021, resa nell'apposito sub procedimento, questa Corte provvedeva sull'istanza di inibitoria proposta dagli appellanti disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

All'udienza di trattazione scritta del 18.1.2024 i procuratori degli appellanti si riportavano integralmente all'atto di appello ed insistevano per l'accoglimento dei motivi di gravame ivi spiegati; inoltre, stante la mancata costituzione dell'appellato e considerato l'accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza di prime cure, rilevavano la non necessità di approfondimenti istruttori, richiamandosi, comunque, per tuziorismo difensivo, alla richiesta di prova per testi, richiesta e non ammessa in primo grado e, in caso di rigetto della stessa, chiedevano il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.

La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.6.2025.

Con comparsa di costituzione depositata il 18.6.2025 si costituiva *Parte_2*, il quale chiedeva dichiarare improcedibile l'appello e comunque il rigetto nel merito e proponeva altresì appello incidentale di fatto chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con esclusivo riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado, di cui chiedeva la refusione in luogo della compensazione.

Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, la Corte revocava la dichiarazione di contumacia di *Parte_2* e rimetteva le parti all'udienza collegiale del 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza le parti (*Parte_2* a mezzo di nuovo procuratore) precisavano le rispettive conclusioni chiedendo che la causa fosse assunta in decisione con concessione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

A scioglimento della riserva assunta, questa Corte provvedeva in conformità assegnando alle parti termini per deposito di memorie conclusionali e repliche, decorsi i quali la causa viene definita con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere respinto.

§ I) Sul rigetto delle richieste istruttorie

Le richieste istruttorie formulate dagli appellanti devono essere respinte.

Nel giudizio di appello, l'ammissione di nuovi mezzi di prova è consentita nei limiti rigorosi di cui all'art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, presuppone la loro decisività ai fini della soluzione della controversia. Nel caso di specie, le richieste rivolte all'ammissione della prova per testi risultano generiche e comunque irrilevanti, atteso che le questioni dedotte con i motivi di gravame sono state risolte sulla base di accertamenti di natura giuridica e documentale, concernenti l'estensione dei diritti reali e gli effetti dell'espropriazione forzata, non suscettibili di essere utilmente incise da accertamenti istruttori di tipo dichiarativo.

Peraltro, gli stessi appellanti hanno dato atto della non necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, sicché le richieste formulate in via meramente prudenziale non possono trovare accoglimento.

§ II) Sul primo motivo di appello.

Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere ritenuto operante il principio di continuità delle trascrizioni, nonostante l'intervenuta procedura esecutiva immobiliare, sostenendo, in sostanza, che l'acquisto della piena proprietà da parte dei terzi aggiudicatari e dei loro aventi causa avrebbe reso inopponibile il diritto di usufrutto, anche in considerazione del mancato esercizio del medesimo nel tempo.

In particolare, gli appellanti sostengono che la sentenza di primo grado avrebbe omesso di rilevare che nella vicenda che ci occupa il principio di continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2644 c.c. deve trovare un contemperamento ed una integrazione sia con il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sia con la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, che nel caso di specie possono vantare, sempre in virtù del medesimo principio di cui all'art. 2644 cc, una continuità di trascrizioni in proprio favore atta a coprire il ventennio e superare la cd. probatio diabolica. Hanno quindi rilevato che l'odierno appellato ha atteso ben oltre i vent'anni dalla trascrizione del pignoramento immobiliare per introdurre una domanda di revindica del proprio diritto di usufrutto, consentendo in tal modo il consolidamento in capo agli appellanti della piena proprietà e l'irretrattabilità dell'acquisto medesimo.

Il motivo è infondato.

Come correttamente affermato dal Tribunale, l'acquisto del bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata ha natura derivativa e non originaria, risolvendosi nella trasmissione del medesimo diritto facente capo al debitore esecutato. Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha ribadito che l'acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello

stesso diritto del debitore esecutato (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. [25926](#) del 02/09/2022, Rv. 665593 - 01).

Nel caso di specie, è incontestato che l'esecutato Controparte_2 fosse titolare esclusivamente della nuda proprietà dei beni pignorati, essendo gli stessi gravati da usufrutto vitalizio regolarmente costituito e trascritto in epoca anteriore. Ne consegue che il pignoramento, l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento non potevano, in concreto, determinare il trasferimento della piena proprietà, ma solo del diritto effettivamente spettante al debitore, secondo il principio generale per cui *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*.

L'errore contenuto nella nota di trascrizione del pignoramento — consistente nell'indicazione della piena proprietà anziché della nuda proprietà — non è idoneo a mutare la natura e l'estensione del diritto trasferibile, né a incidere sulla persistenza del diritto reale parziario anteriormente costituito. La disciplina della trascrizione, infatti, opera sul piano dell'opponibilità, ma non è idonea a sanare o ampliare l'oggetto sostanziale del diritto trasferito.

Pertanto, il diritto di usufrutto, validamente costituito e trascritto nel 1989, è rimasto opponibile a tutti i successivi aventi causa, in applicazione dell'art. 2644 c.c., atteso che nessun atto successivo ha inciso validamente sulla sua esistenza giuridica.

Sul piano dell'opponibilità, infatti, opera la regola generale dell'art. 2644 c.c. (priorità della trascrizione), secondo cui gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto verso chi abbia acquistato diritti sul medesimo immobile in base a un atto trascritto anteriormente. In questa prospettiva, il diritto di usufrutto, trascritto anteriormente alle formalità esecutive e ai successivi atti dispositivi, resta opponibile a chi pretenda di far valere, in base ad atti successivi, un diritto incompatibile.

L'obiezione degli appellanti, nella parte in cui mira a far discendere dall'errore dell'atto di pignoramento un effetto "sanante" automatico, non è condivisibile.

Sul punto, occorre distinguere la posizione del soggetto esecutato da quella dei terzi acquirenti, tenendo presente che il primo può far valere le proprie ragioni nell'ambito del procedimento esecutivo e l'eventuale invalidità del decreto di trasferimento con

l'opposizione agli atti esecutivi, mentre i secondi possono esercitare tutti gli altri rimedi a loro spettanti. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. [5796](#) del 13/03/2014, Rv. 629962 - 01).

Peraltro, la Corte di cassazione, con motivazione articolata e pienamente condivisibile, ha affermato che il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può non solo proporre l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. durante il giudizio di esecuzione, ma può anche, dopo la vendita e l'aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. [19761](#) del 13/11/2012, Rv. 624413 - 01). Nel solco di tale orientamento, anche più di recente, si è affermato che il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata, se ha partecipato al procedimento esecutivo, può proporre soltanto opposizione agli atti esecutivi mentre, se non vi ha partecipato, durante il giudizio di esecuzione può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e dopo la vendita e l'aggiudicazione può rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario (Cass., Sez. 2, Sentenza n. [4005](#) del 08/02/2022, Rv. 663822 - 01).

A questo punto, giova rammentare che la sentenza di primo grado ha correttamente qualificato la domanda attorea come azione petitoria di accertamento del proprio diritto reale di usufrutto, diritto che l'attore assume, correttamente, non essere mai venuto meno. Non era, dunque, necessaria alcuna domanda di annullamento degli atti di trasferimento, poiché l'azione spiegata non incide sulla validità degli stessi, ma esclusivamente sulla loro efficacia nei limiti del diritto effettivamente trasferibile.

A fronte di quanto precede, non ha pregio la tesi degli appellanti secondo cui la sentenza di primo grado, in via ipotetica, “avrebbe ulteriormente errato per non avere tenuto in considerazione la decadenza dall’azione di annullamento regolata dall’art. 2652 c.c.”, dovendosi rilevare sia l’improprietà di tale riferimento (posto che la norma disciplina gli effetti delle domande giudiziali degli atti soggetti a trascrizione e gli effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi) sia il fatto che, nel caso di specie, l’azione esperita non è volta all’annullamento del decreto di trasferimento dei beni pignorati, ma alla rivendica del diritto di usufrutto sui beni medesimi.

L’ art. 2652 c.c., n. 6 (domande di nullità/annullamento di atti soggetti a trascrizione e loro effetti sui terzi decorso il quinquennio) attiene, infatti, alle azioni demolitorie e alla trascrizione della relativa domanda e non può essere elevato a regola di inammissibilità o improcedibilità di un’azione petitoria di accertamento di un diritto reale anteriormente trascritto, quale è quella esercitata dall’attore nel caso che occupa.

In definitiva, detta norma non altera la regola generale di opponibilità fondata sulla priorità della trascrizione del diritto reale (art. 2644 c.c.), che resta il parametro pertinente al caso. e, pertanto, risulta inconferente rispetto alla fattispecie in esame, nella quale non viene in rilievo un’azione di invalidità, bensì la permanenza di un diritto reale parziario anteriormente costituito e mai validamente estinto.

§ III) Sul secondo motivo di appello.

Con ulteriore profilo di censura, gli appellanti deducono l’estinzione dell’usufrutto per non uso ai sensi dell’art. 1014 c.c., nonché la maturazione di una prescrizione acquisitiva in loro favore.

Anche tali doglianze sono infondate.

Sul piano normativo, l’art. 1014 c.c. prevede l’estinzione dell’usufrutto per non uso protratto vent’anni. In primo luogo, trattandosi di fatto estintivo, la prova del non uso ultraventennale dell’usufrutto incombeva sugli appellanti, i quali non hanno fornito elementi idonei a dimostrare l’inerzia qualificata richiesta dalla norma, dovendosi piuttosto rilevare che la prospettazione degli appellanti non individua, con precisione e prova rigorosa, un periodo ventennale di non esercizio in senso giuridicamente

rilevante, né allega fatti storici univoci e decisivi idonei a fondare la dichiarazione di estinzione.

In secondo luogo, la circostanza che l'usufruttuario non abbia esercitato in modo pieno e continuativo il godimento non è, di per sé, sufficiente a determinare l'estinzione del diritto, occorrendo una prova rigorosa dell'abbandono del bene e dell'assenza di qualsiasi atto di esercizio del diritto stesso.

Quanto alla dedotta usucapione, essa risulta incompatibile con la natura del diritto vantato, atteso che la detenzione del bene da parte dei proprietari della nuda proprietà o dei loro aventi causa non è idonea, di per sé, a integrare un possesso *uti dominus* opponibile al titolare dell'usufrutto, in mancanza di atti inequivoci di interversione del possesso. Inoltre, la censura non supera le ragioni – già puntualmente indicate dal primo giudice – in ordine alla necessità di un possesso *uti dominus* e, soprattutto, alla non automatica derivazione del possesso utile dal mero pignoramento e dalla custodia.

Giova evidenziare, infatti che, in tema di espropriazione forzata, il provvedimento di aggiudicazione non determina automaticamente, per il solo fatto che esso venga pronunciato ed a prescindere dalla sua esecuzione, il mutamento dell'*animus rem sibi habendi* del proprietario espropriato, trasformandolo in *animus detinendi alieno nomine*, con la conseguenza che la aggiudicazione trasferisce la proprietà e non il possesso del bene (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. [4047](#) del 14/02/2024, Rv. 670315 - 01).

Pertanto, se neppure il provvedimento di aggiudicazione è di per sé idoneo a trasformare l'*animus* dell'espropriato, a maggior ragione a tal fine non è idoneo il mero atto di pignoramento. Considerato ciò e considerato altresì che il decreto di trasferimento (in seguito alla aggiudicazione) è del 31.05.2004, è evidente come nel caso di specie, a prescindere da ogni altro rilievo, non sia neppure decorso il tempo necessario all'acquisto per usucapione vantato dagli odierni appellanti in danno dell'appellato.

§ IV) Sul terzo motivo di appello.

Gli appellanti denunciano violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la condanna al rilascio "in favore della comunione di godimento" sarebbe stata pronunciata senza specifica domanda.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato.

Il motivo di gravame si sostanzia nel rilievo che, mentre parte attrice ha chiesto il rilascio (senza altre specificazioni) degli immobili gravati da usufrutto, la sentenza appellata ne ha disposto il rilascio in favore della comunione di godimento costituita tra gli stessi appellanti e **Parte_2** (nato il 7 novembre 1937), disciplinata in base ai punti 4.1. e 4.2. della sentenza, e determinata dalla peculiare situazione venutasi a creare con il decesso della signora **Per_1** inquadrabile come “comunione in senso improprio”, cioè come situazione in cui il godimento sul medesimo bene spetta a diversi soggetti, sia pure in base a dei titoli differenti.

E' chiaro, pertanto, che nella fattispecie lo specifico ordine di rilascio in favore della comunione di godimento, lungi dal costituire un pronunciamento *ultra petita*, integra un *minus* di quanto richiesto dall'attore, sostanziandosi nel riconoscimento di una pretesa più circoscritta rispetto a quella richiesta, di cui gli odierni appellanti non hanno interesse a dolersi.

Inoltre, deve rammentarsi che il vizio di ultrapetizione presuppone che il giudice attribuisca o neghi un bene diverso da quello richiesto o introduca un titolo nuovo e diverso rispetto a quello dedotto a fondamento della domanda.

Nel caso di specie, la domanda di rilascio era stata proposta e la statuizione del rilascio “in favore della comunione” costituisce modalità conformativa dell'ordine restitutorio, coerente con la struttura del rapporto di godimento tra titolari di situazioni reali concorrenti, e trova riscontro nell'orientamento secondo cui il giudice può ordinare il rilascio in favore della comunione (non già dell'intero bene, ma in funzione ripristinatoria del compossesso e dell'esercizio delle facoltà ex artt. 1102 e 1103 c.c.) (Cass. civ., sez. II, 16.10.2018, n. 25882).

§ V) Sul quarto motivo di appello.

Col quarto motivo gli appellanti deducono l'ineseguibilità della sentenza impugnata e la sua inopponibilità al terzo, sostenendo che i fondi oggetto di causa sono stati concessi in affitto all'azienda agricola “Spilinga di Bartolo Paolo”.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

La dedotta esistenza di un contratto di affitto con terzi estranei al giudizio non incide sull'accertamento del diritto reale di usufrutto, potendo, al più, rilevare in sede esecutiva o ai fini della regolazione dei rapporti economici tra usufruttuario e concedente.

Non è, pertanto, idonea a giustificare la riforma della sentenza impugnata.

§ VI) L'appello incidentale sulle spese.

Con la comparsa di costituzione depositata in data 18.6.2025, l'appellato ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese, sollecitando la condanna degli appellanti alla loro integrale rifusione.

Tale richiesta, per il suo contenuto sostanziale, integra un appello incidentale, in quanto diretta a ottenere la riforma di un capo autonomo della sentenza di primo grado sfavorevole alla parte vittoriosa nel merito.

L'appello incidentale deve tuttavia ritenersi inammissibile perché tardivo, in quanto proposto ben oltre il termine per la costituzione dell'appellato decorrente dalla notificazione dell'appello principale (avvenuta nel 2020).

La statuizione sulle spese costituisce capo autonomo della sentenza, suscettibile di impugnazione solo nei termini di legge, restando preclusa ogni possibilità di riforma in difetto di una valida e tempestiva impugnazione incidentale.

§ VII) Le spese di lite.

Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate tenuto conto del valore dichiarato della controversia (pari ad € 5.000) e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, sulla base dei valori medi per tutte le fasi, non sussistendo valide ragioni per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria, liquidata nei minimi, non essendosi proceduto a rinnovazione dell'istruttoria in appello, come segue fase di studio della controversia, valore medio € 536,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio € 536,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 496,00; fase decisionale, valore medio € 851,00; per compenso tabellare paria ad € 2.419,00.

Le stesse devono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, in ragione dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'appellato in punto spese di primo grado, perché tardivo.

La restante metà delle spese segue invece la soccombenza degli appellanti in relazione all'appello principale, integralmente rigettato, con condanna degli stessi, in solido, a rifondere all'appellante la complessiva somma di € 1.209,50, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, si attesta di avere messo una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* *Parte_3* e *Parte_2* (classe 1988) e sull'appello incidentale proposto da *CP_2* (classe 1937) avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 324/2020, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta l'appello principale;
- 2) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- 3) condanna gli appellanti *Parte_1* *Parte_3* e *Pt_2* [...] (classe 1988), in solido tra loro, al pagamento, in favore di *Pt_2* [...] (classe 1937), delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, previa parziale compensazione, in complessivi € 1.209,50, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- 4) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, si attesta di avere messo una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 31.3.2026

Il Consigliere relatore/estensore

Alessandro Liprino

Il Presidente

Natalino Sapone